



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Settore Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

COMMISSIONE REGIONALE ARTIGIANATO

Deliberazione n. 48 del 28-5-08

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [REDACTED] esercente l'attività di lavanderia con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED].

L'anno 2008 addì Venuto del mese di Maggio, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Falagario Giuseppe - Direzione Ufficio Reg. Lavoro		X
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Maielli Carlo - Direzione Ufficio Reg. INAIL		X
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce;

Considerato che:

- In data 29.3.2007 perveniva alla CPA di Lecce istanza di modifica dell'impresa artigiana [REDACTED] presentata per il tramite del Comune di [REDACTED] intesa ad ottenere la cancellazione dall'Albo Imprese artigiane la collaboratrice familiare [REDACTED] iscritta d'ufficio in base a verbale ispettivo INPS;
- in data 20.12.2007, la CPA rigettava l'istanza vista la certificazione comunale per il quale non si evinceva la effettiva cessazione dell'attività da parte della collaboratrice, e notificava tale decisione all'interessato in data 7.1.2008;
- in data 19.3.2008, il Sig. [REDACTED] produceva ricorso a questa Commissione per vedersi annullare la decisione assunta dalla CPA di Lecce, assumendo che la Sig.ra [REDACTED] difettava dei requisiti per l'iscrizione in quanto non vi era abitudine e prevalenza di quest'ultima nell'attività artigiana;

Ritenuto che:

- ai sensi dell'art. 15, comma 4, lett. g) della L.R. n. 6/2005, al Comune spetta certificare il numero dei dipendenti, compresi gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro e dei familiari collaboratori;
- dall'esame della documentazione prodotta dalla CPA è esistente in atti il certificato rilasciato dal Comune di [REDACTED] in cui si attesta che "da accertamenti effettuati, la presenza della Sig.ra [REDACTED] come ribadito dal titolare è giustificata per il fatto di essere moglie del titolare pertanto non può essere confermata la cessazione dell'attività lavorativa svolta dalla Sig.ra [REDACTED]";
- che allo stato dei fatti, pertanto si ritiene che la Sig.ra [REDACTED] sia impegnata nell'attività di collaboratore familiare nell'attività esercitata dal Sig. [REDACTED];

P.Q.M.

DELIBERA

- di respingere il ricorso proposto dal Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] [REDACTED] residente in [REDACTED] alla Via [REDACTED], esercente l'attività di lavanderia con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED], di cancellazione dall'Albo della Imprese Artigiane della collaboratrice familiare Sig.ra [REDACTED];
- di autorizzare il responsabile dell'Ufficio di Segreteria di questa Commissione, a porre in essere quanto necessario ai fini della esecuzione del presente dispositivo.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastroiilli)



Il Presidente
(Dott. Francesco Severo)

